



CITTÀ DI CAMPOBASSO

Piazza Vittorio Emanuele II, 29 – Cod.Fisc.Part.Iva: 00071560700 - Tel. 0874 4051 – Numero verde: 840-702938
www.comune.campobasso.it - E-mail: urp@comune.campobasso.it – PEC: comune.campobasso.protocollo@pec.it

Ordinanza Sindacale n. 3 del 9.3.2020

ORDINANZA EMERGENZA COVID-19 - ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE E PRESCRIZIONI IN ORDINE A SPECIFICHE ATTIVITA'

IL SINDACO

Premesso

che con D.P.C.M. dell'8 marzo 2020, allo scopo di contrastare e contenere sull'intero territorio nazionale il diffondersi del virus COVID-19 sono state applicate una serie di misure restrittive afferenti la socialità e tra queste, *ex art. 2, comma 1, lett. c)*, è stata disposta la *"sospensione delle attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione"*;

che con il medesimo provvedimento si è invece disposto, *ex art. 2, comma 1:*

lett. e) lo *"svolgimento delle attività di ristorazione e bar, con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sospensione dell'attività in caso di violazione"*; ed alla successiva lettera f) si è aggiunto che *"è fortemente raccomandato presso gli esercizi commerciali diversi da quelli della lettera precedente, all'aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori"*;

considerato

che tale differenziazione pone alcune problematiche in ordine a quegli esercizi che svolgono attività promiscua, così configurando un rischio circa il rispetto del divieto di assembramento e della distanza di sicurezza interpersonale tra gli avventori;

che risulta necessario chiarire la regola da applicare alle attività di "pub";

altresì, che vanno ulteriormente specificate le misure di prevenzione utili in tutti i casi in cui la distanza di sicurezza prescritta sia impossibile da osservare;

visto

il D.L. 23.2.2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

la Legge 25 agosto 1991, n.287 recante "Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi";

il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

l'art. 50, comma 5 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267, che consente al Sindaco di adottare ordinanze contingibili e urgenti, "quale rappresentante della comunità locale, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica";

il D.L. 2.3.2020, n. 9 recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed in particolare l'art. 35 che rende inefficaci le sole ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta **in contrasto con le misure statali**;

fatte salve

le competenze di altre autorità in materia.

ORDINA

a tutti gli esercizi di somministrazione di cui all'art. 5, lett. a)-b), Legge 25 agosto 1991, n. 287, quali bar, ristorazione e assimilabili, che svolgono attività assimilabile a quella c.d. di "pub", tale da intendersi ogni tipo di manifestazione per la quale sia prevista musica, dal vivo e non, e che comporti assembramento e/o stazionamento di avventori dentro o fuori i locali o gli spazi di pertinenza, di sospendere l'attività pena la comminazione delle sanzioni previste;

agli esercizi commerciali di cui alla lettera f) del D.P.C.M. 8.3.2020, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, supermercati, ipermercati, punti vendita di ogni tipologia e dimensione, è demandato ai gestori l'adozione delle misure volte al rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, sia all'interno che all'esterno dell'attività di propria pertinenza;

agli esercizi aperti al pubblico, non ricompresi nelle disposizioni di chiusura di cui ai provvedimenti nazionali interdittivi, per i quali è inevitabile il contatto o la vicinanza tra operatore e visitatore/cliente (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, farmacisti, parrucchieri/barbieri, estetisti, tatuatori, onicotecnici, acconciatori, fisioterapisti, nutrizionisti etc.), tale da rendere impossibile il rispetto della distanza di un metro, a titolo cautelare, è prescritta l'adozione generalizzata di misure di protezione preventiva (quali, *in primis*, guanti e mascherina), oltre alle misure igienico-sanitarie già prescritte dalle specifiche norme di settore;

la sospensione immediata di ogni attività di fiera o mercato che si svolga all'aperto e per la quale non sia possibile un controllo degli accessi;

la sospensione immediata delle attività di ludoteche e ogni attività di gioco, per adulti o bambini, svolte in qualsiasi forma

DISPONE

ai sensi dell'art. 4 D.P.C.M. 8.3.2020, che la presente ordinanza venga trasmessa a S.E. il Prefetto di Campobasso per le disposizioni che riterrà opportuno;

altresì, che la presente sia trasmessa alla Polizia locale affinché vigili sull'osservanza del presente provvedimento;

infine che la presente sia trasmessa alla Presidenza della Giunta regionale del Molise e all'Asrem.

AVVERTE CHE

avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Molise, entro sessanta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro centoventi, decorrenti sempre dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Dalla residenza municipale di Palazzo San Giorgio, li 9.III.2020

IL SINDACO
Avv. Roberto Gravina*

documento sottoscritto con firma digitale*